

A T T O C O S T I T U T I V O

Il giorno 16 maggio 2014 alle ore 18,00 in Torino, , si sono riuniti per costituire un'associazione culturale di volontariato le seguenti persone:

Daniele Amodeo nato a Torino il 11/07/1971 residente a Torino in corso Brescia 73, 10152 C.F. DADNL71L11L219N

Stefano Contini nato a Pinerolo il 21/12/1981 residente a Cumiana in Strada Guardia 67, 10040 C.F. CNTSFN81T21G674T

Manuel Giolo nato a Torino il 14/06/1984 residente a Villar Focchiardo in via Pelissero 57, 10050 C.F. GLIMNL84H14L219U

Antonio Giglio nato a Scafati (SA) 26/01/1983 residente ad Avigliana in via Benetti 5, 10051 C.F. GGLNTN83A26I483H

Paolo Mario Miglietti nato a Giaveno il 14/05/1977 residente a Giaveno in via Villanova 130, 10050 C.F. MGLPMR77E14E020Z

Luca Arlaud nato a Susa il 06/05/1985 residente a Oulx in via Cotolivier 19/7, 10056 C.F. RLDLCU85A06L013S

Giovanni Lacerenza nato Foggia il 03/08/1974 residente a Grugliasco in via Sabaudia 24, 10095 C.F. LCRGNN74M03D643Y

Matteo Ferrabone nato Torino il 09/04/1984 residente a Torino in via F.lli Garrone 33, 10127 C.F. FRRMTT84D09L219Q

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Daniele Amodeo, che accetta e a sua volta nomina Segretario il Signor Antonio Giglio.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e dà lettura dello Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto recependo le vigenti disposizioni normative, stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni tipo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "TorinoMeteo", con sede in Torino Corso Brescia, 73 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Presidente: Daniele Amodeo

Vice Presidente: Manuel Giolo

Segretario: Antonio Giglio

Tesoriere: Luca Arlaud

Consigliere: Stefano Contini

Consigliere: Paolo Mario Miglietti

Consigliere: Giovanni Lacerenza

I SOCI FONDATORI

Daniele Amodeo

Manuel Giolo

Antonio Giglio

Luca Arlaud

Stefano Contini

Giovanni Lacerenza

Paolo Mario Miglietti

Mateo Ferrabone

Non essendovi più altro da decidere il Presidente Scioglie l'assemblea alle ore 20,30.
Si allega lo Statuto (ALLEGATO "A") facente parte integrante del presente atto.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TORINOMETEO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione culturale di Volontariato denominata "TorinoMeteo".

1.1) L'Associazione ha sede presso il comune di Torino, in Corso Brescia, 73 - Torino.

1.2) Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della regione Piemonte.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Scopi e finalità

2.1) L'Associazione non ha finalità di lucro, opera senza distinzioni etniche, ideologiche, politiche e confessionali, e si propone di svolgere a beneficio degli associati, della collettività e della comunità scientifica, attività di utilità sociale nei settori delle scienze fisiche, con particolare riguardo alle scienze meteorologiche e climatologiche.

2.2) A tale fine l'Associazione, che utilizzerà come proprio organo ufficiale il sito web www.torinometeo.org, potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare seminari, incontri e dibattiti sui temi della meteorologia e della climatologia;
- organizzare corsi e moduli formativi inerenti alla cultura della meteorologia e della climatologia, alla trattazione dei dati raccolti tramite mezzi informatici, alla loro divulgazione e condivisione;
- mettere in rete stazioni meteorologiche (anche appartenenti a persone non facenti parte dell'Associazione, previo esplicito consenso) al fine di raccogliere periodicamente i dati meteorologici da esse rilevati (quali ad esempio temperatura dell'aria, umidità e pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, quantità di pioggia caduta, irraggiamento solare e livello di radiazione ultravioletta), immagazzinandoli in una base dati;
- gestire e supervisionare la rete di stazioni di cui al punto precedente, anche mediante installazione di sistemi telemetrici per la gestione e l'invio dei dati rilevati (anche per conto terzi, purché al fine di espandere/potenziare la rete stessa);
- aggregare dati provenienti da altre fonti (purché reputati affidabili dalla maggioranza degli associati), siano essi direttamente dati meteorologici, o utili alla verifica/integrazione dei dati meteorologici (ad es. foto, video), al fine di arricchire la base dati esistente;
- espletare funzioni di coordinamento tra gestori di siti internet amatoriali dedicati alla meteorologia che manifestino la volontà di partecipare alle attività/iniziativa promosse dall'Associazione;
- istituire gruppi di studio e di ricerca sulle materie dell'Associazione;
- pubblicare studi, schemi, grafici o altro materiale a scopo informativo/divulgativo, sia esso su piattaforme informatiche, su riviste specializzate o su pubblicazioni cartacee autoprodotte (ad es. un periodico);
- utilizzare strumenti e dati per valorizzare il territorio (ad esempio pubblicando le immagini delle webcam per mostrare luoghi caratteristici);
- effettuare periodicamente scouting tecnologico al fine di essere aggiornati sullo stato dell'arte ed apportare miglioramenti tecnologici a strumentazioni e mezzi di comunicazione utilizzati dall'Associazione;
- fornire supporto all'installazione di stazioni meteorologiche e alla loro connessione alla rete gestita dall'Associazione;
- installare e gestire sismografi per il rilevamento micro e macro-sismico;
- instaurare collaborazioni con altri enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni ed altri soggetti, purché perseguano scopi comuni all'Associazione.

2.3) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. E' esclusa

qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 4 - Soci

4.1) Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto ed il regolamento interno.

4.2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

4.3) I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori,
- b) soci ordinari,
- c) soci sostenitori,
- d) soci onorari.

Sono soci Fondatori coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione e previa domanda di appartenenza alla stessa, sono ammessi e versano la quota sociale annuale.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa di almeno cinque volte superiore rispetto alla quota ordinaria annuale, o con la propria attività o con donazioni.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti acquisiti nei confronti della stessa.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

4.4) Non sono ammesse partecipazioni alla vita associativa di tipo temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1) Gli associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La partecipazione al voto potrà avvenire anche per delega (massimo tre per socio).

5.2) Tutti i soci anche minorenni possono partecipare al voto sulle questioni sottoposte all'assemblea che non trattino i punti di cui all'art. 5.1. La partecipazione al voto potrà avvenire anche per delega (massimo tre per socio).

5.3) Gli associati hanno diritto ad essere informati su tutte le attività sociali ed a prenderne parte.

5.4) Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed a rispettare il presente statuto ed il regolamento interno.

5.5) Le quote devono essere pagate per intero ed entro il 31 marzo di ogni anno.

5.6) I soci che non sono persone fisiche non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 6 - Recesso ed esclusione dei Soci

6.1) Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

6.2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

6.3) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

6.4) Il socio che non corrisponde la quota associativa entro il termine di cui all'art. 5.4 è automaticamente escluso dall'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'associazione non ha inizialmente un patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni alle stesse, da iniziative attuate o promosse dall'Associazione, da raccolte fondi effettuate anche per mezzo della vendita di oggetti di merchandising.
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 111).

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

9.2) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o a mezzo e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

9.3) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

9.4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea deve:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approvare il regolamento interno;
- e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 11 - Validità Assemblee

11.1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti

11.2) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

11.3) Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.4) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Verbalizzazione

12.1) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

12.2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo, con votazione segreta, nomina al suo interno:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento, cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione in attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e preventivo e di presentarlo all'assemblea dei soci.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni.

Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo debbono avvenire tramite comunicazione scritta al Consiglio stesso, con un preavviso di 30 giorni. Trascorso tale periodo, se non ritirate, esse diverranno effettive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. la gestione dell'associazione;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c. deliberare sull'ammissione dei soci;
- d. convocare l'assemblea;
- e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- j. redigere il Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Rendiconto economico-finanziario

16.1) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

16.2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3) Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 11 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.